SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Abano Terme (Padova);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marcella Conversano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Abano Terme (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 gennaio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. F. 1607/2010-Area II 11 del 3 febbraio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marcella Conversano.

Roma, 10 febbraio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A02578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Trentola Ducenta (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerlando lorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 gennaio 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da nove consiglieri personalmente e da altri due componenti per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1918 / Area II (EE.LL.) del 27 gennaio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerlando Iorio.

Roma, 10 febbraio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A02579

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dello sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che in data 23 febbraio 2010 si è verificato uno sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro dai serbatoi della raffineria Lombarda Petroli, situata nel comune di Villasanta (Monza-Brianza), con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po;

Considerato che i comuni limitrofi ai fiumi Lambro e Po sono stati interessati dal transito del materiale inquinante, con conseguente interruzione dei prelievi idrici, sia idropotabili, sia irrigui;

Considerato, inoltre, che tale sversamento ha gravemente danneggiato l'ecosistema fluviale del Lambro e del Po, con possibili gravi ripercussioni per la flora e la fauna del Parco regionale della Valle del Lambro, del Parco di Monza nonché per il più ampio ecosistema del delta del Po;

Considerato altresì che detti eventi, per intensità ed estensione, devono essere immediatamente fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che pertanto ricorre l'assoluta necessità di coinvolgere le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con i Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dallo sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente interessamento dell'asta principale del fiume Po.

2. Al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02663

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 2010.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2008.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2008 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 94.286.944,00 a fronte di 121.164 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 957.035,00 a fronte di 13.069 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2008, nella seguente misura:

euro 778,18 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 73,23 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CANZIO

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
GEROLDI

10A02673

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 novembre 2009.

Riorganizzazione del Polo mantenimento pesante nord dell'Esercito (POLMANTNORD).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera *g)*, in materia di potestà organizzatoria attribuita ai Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, la tabella *B* relativa ai provvedimenti di riorganizzazione, che ha disposto la trasformazione dell'Ispettorato logistico in Roma in Comando logistico dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare, gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica, 14 giugno 2000, n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 240 del 13 ottobre 2000, concernente regolamento della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, in attuazione dei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 1998, quale modificato dal decreto del Ministro della difesa 8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2001, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che individua in annessa tabella *A* gli enti dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato (ora Comando) logistico dell'Esercito;

Visto il decreto interministeriale 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998, registro n. 4, Difesa, foglio n. 111, concernente struttura e funzionamento del Polo di mantenimento pesante nord (POLMANTNORD) di Piacenza;

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di provvedere a una parziale riorganizzazione strutturale e operativa POLMANTNORD, di cui al citato decreto interministeriale 13 luglio 1998, volta a maggiori efficienza produttiva ed economie di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 9 settembre 2005, concernente la rideterminazione delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa e, in particolare, la tabella *A*-Quadro 1-*quater* ivi annessa;

Visti l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di revisione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Definizione e dipendenza

1. Il Polo mantenimento pesante nord (POLMANTNORD) di Piacenza, di seguito denominato anche Polo, è ente dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ai sensi del decreto legislativo n. 459 del 1997 e successive modificazioni, citato in premessa.

2. Il Polo è posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito e fa territorialmente riferimento al Comando militare Esercito nella cui giurisdizione ha sede. È dotato di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi di lavoro disposti dallo stesso Comando logistico.

Art. 2.

Compiti

1. Al Polo sono assegnati i seguenti compiti:

a) mantenimento in efficienza di materiali, mezzi e dei relativi equipaggiamenti in dotazione alle unità dell'Esercito dislocate sul territorio nazionale e nei teatri operativi, con riferimento alle artiglierie, ai veicoli blindati e corazzati, ai veicoli speciali, ai materiali del genio, ai veicoli cingolati per truppe alpine e ai relativi sistemi, compresi quelli optoelettronici e delle trasmissioni di bordo, ai ponti, natanti e fuoribordo per acque fluviali;

b) allestimento o assemblaggio di parti di ricambio, interfacce, supporti, imballaggi o allestimenti in legno, manufatti per esigenze di rappresentanza e di altra natura, qualora non ne sia possibile o conveniente l'acquisizione presso l'industria privata;

c) gestione e rifornimento di parti di ricambio dei sistemi di artiglieria Skyguard e Sidam 25 mm (solo parte torre), dei natanti e fuoribordo per acque fluviali e dei ponti, ivi compresi i rifornimenti a domicilio, in qualità di polo di rifornimento nazionale;

d) gestione delle attività di cooperazione civile-militare (COCIM) nel settore ponti.

2. Le attività connesse con i compiti di cui al comma 1 comprendono: verifiche e ripristino dell'efficienza, secondo quanto definito dalla normativa tecnico-logistica della serie dottrinale ILE; revisioni e trasformazioni; supporto tecnico-logistico a domicilio dei reparti operativi in attività sul territorio nazionale e fuori area; verifica e taratura di attrezzature e calibri; trattamenti di lunga conservazione del materiale di competenza; mantenimento dell'efficienza ed ammodernamento delle attrezzature ed impianti che assicurano l'operatività del Polo; concorso con i centri o le sezioni rifornimento e mantenimento (CERIMANT/SERIMANT) dislocati nella propria area di giurisdizione ed in possesso di idonee capacità operative rispetto alle attività di mantenimento rivolte ai mezzi blindo-corazzati, sulla base delle indicazioni fornite dal Comando logistico nord; concorso con il Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici (POLMANTEO) nelle attività di rimessa in efficienza del materiale, dei mezzi e equipaggiamenti elettronici e optoelettronici, inclusi i complessivi e sottocomplessivi che fanno parte integrante di un sistema d'arma completo, sulla base delle indicazioni del Comando logistico nord; elaborazione, conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica e matricolare dei sistemi d'arma in lavorazione, nonché gestione e conservazione della documentazione matricolare delle artiglierie dell'Esercito; esecuzione di studi e sperimentazioni, realizzazione di eventuali prototipi e produzione di piccole serie; indagini tecniche ed analisi su incidenti, inefficienze ed inconvenienti di qualsiasi tipo riguardanti i materiali di competenza; formazione tecnica del personale addetto al mantenimento dei materiali e mezzi assegnati; espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'acquisizione dall'industria privata di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui sopra; rottamazione, alienazione e distruzione di sistemi d'arma, complessivi, sottocomplessivi e materiali di competenza dichiarati fuori uso o fuori servizio.

3. Nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione, il Polo può effettuare prestazioni a favore di altre Forze armate, di amministrazioni ed enti dello Stato, di soggetti o organismi anche privati estranei alla Difesa, di Stati esteri e nell'ambito di accordi internazionali, nonché stipulare relative convenzioni.

Art. 3.

Struttura organizzativa e funzioni

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il Polo è strutturato in direzioni, uffici e servizi, come da organigramma in allegato *A*, che possono essere articolati al loro interno con provvedimenti del Capo di stato maggiore dell'Esercito in sezioni e nuclei o in altre unità similari, secondo esigenze operative o di funzionalità.

2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di personale militare e civile del Ministero della difesa, definita anche in attuazione della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, citati in premessa, le risorse umane impiegate nelle articolazioni di cui al comma 1 sono costituite dal contingente provvisoriamente stabilito in allegato *B* e ricompreso, a invarianza della spesa, nei limiti delle dotazioni organiche complessive per i profili professionali e posizioni economiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione del regolamento di struttura del Ministero della difesa, per lo svolgimento dei compiti fondamentali elencati in allegato *C*. Alle stesse strutture è preposto personale di grado, ruolo o categoria indicati nella tabella in allegato *D*.

3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle vigenti dotazioni organiche complessive di personale militare e civile del Ministero della difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi, in aderenza alle citate tabelle, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi di lavoro del Polo, nonché in coerenza con criteri di gestione economica e nel rispetto delle procedure connesse ai rapporti con le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. L'articolazione delle sezioni dipendenti dalle strutture di cui all'allegato *A* al presente decreto è definita con provvedimento del Direttore del Polo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

5. Fermo restando quanto stabilito negli allegati *A*, *B*, *C* e *D* al presente decreto, in assenza delle previste figure professionali civili o militari, i relativi incarichi possono essere temporaneamente conferiti dal Direttore del Polo a personale militare o civile, fatto salvi i rispettivi inquadramenti ordinamentali in atto per posizione economica e profilo professionale. Non competono trattamenti economici aggiuntivi.

6. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Direttore

1. Il Polo è retto da ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del ruolo dell'Arma dei trasporti e materiali, di grado non inferiore a colonnello e con qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa ed ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego dell'Esercito.

3. Il Direttore è coadiuvato da un Vice direttore e da un Direttore dei lavori.

Art. 5.

Vice direttore

1. L'incarico di Vice direttore è conferito a dirigente civile di seconda fascia in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale, il quale sostituisce il Direttore nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue funzioni, con l'esclusione di quelle relative al governo del personale militare, che sono attribuite a norma dell'art. 6, commi 2 e 3.

2. Il Vice direttore dirige le strutture poste alle sue dirette dipendenze, coadiuva il Direttore per l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni strumentali del Polo non direttamente dipendenti dal Direttore, quali la gestione e il controllo delle risorse umane, le relazioni sindacali, la gestione delle infrastrutture, delle attività di supporto e del settore informatico. Gestisce i progetti affidatigli dal Direttore e ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza della carica al vertice. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

Art. 6.

Direttore dei lavori

1. L'incarico di Direttore dei lavori è conferito a ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito con grado di colonnello, il quale coadiuva il Direttore per l'indirizzo e il coordinamento delle funzioni operative della Direzione lavori posta alle sue dirette dipendenze, relative alla responsabilità delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva, all'elaborazione e aggiornamento della normativa tecnica interna, all'elaborazione e attuazione dei provvedimenti di carattere tecnico e operativo per il miglioramento di qualità, sicurezza ed economicità dei lavori.

2. Il Direttore dei lavori, sempreché figura militare ai sensi del comma 1, nei casi di assenze o impedimenti del Direttore svolge le funzioni di comandante di corpo ed esercita le attribuzioni connesse con le problematiche relative allo *status* del personale militare, tra cui le attività nel campo della polizia giudiziaria militare e della disciplina. Assume anche la funzione di Vice direttore in caso di vacanza della carica. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

3. Qualora, per circostanze eccezionali, la carica di Direttore dei lavori sia temporaneamente ricoperta da dipendente non militare, le funzioni di cui al primo periodo del comma 2 sono svolte dall'ufficiale più anziano tra i militari presenti nell'ente.

Art. 7.

Abrogazione

1. Il decreto interministeriale 13 luglio 1998, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 147

ALLEGATO *A*

ORGANIGRAMMA

DIRETTORE

UFFICIO ASSICURAZ. QUALITÀ

SERVIZIO PREVENZ. E PROTEZIONE

UFFICIO PROGRAMM. E CONTROLLO

SEGR. PART. E PUNTO CONTR. NATO UEO

CONSIGLIERE GIURIDICO

DIREZIONE LAVORI

- Ufficio tecnico
- Servizio lavorazioni
- Servizio lavorazioni ponti natanti e materiali del genio
- Servizio collaudi

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VICE DIREZIONE

- Ufficio personale
- Uff. A.G. e U.R.P.
- Servizio sistemi informatici
- Servizio supporto gen.
- Servizio sanitario

NOTA: Le strutture possono articolarsi in sezioni, nuclei o unità di pari livello, secondo le esigenze operative e funzionali dell'ente.

ALLEGATO *B*

DOTAZIONI ORGANICHE

PERSONALE MILITARE		**PERSONALE CIVILE**		**TOTALE GENERALE**
Gradi	**n.**	**Area professionale**	**n.**	
Non inferiore a Colonnello	1	Dirigente di 2^ fascia	1	
Colonnello	1	3^ area/F4 (ex C3)	2	
Tenente colonnello	6	3^ area/F3 (ex C2)	12	
Maggiore	6	3^ area/F1 (ex C1)	46	
Capitano	8	2^ area/F3 (ex B3)	99	
Tenente	3	2^ area/F2 (ex B2)	455	
Totale ufficiali	**25**	2^ area/F1 (ex B1)	274	
Primo Maresciallo	2			
Maresciallo	7			
Totale sottufficiali	**9**			
Militari di truppa (VSP)	5			
Totale generale	**39**	**Totale generale**	**889**	**928**

ALLEGATO *C*

ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE PRINCIPALI

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI
DIRETTORE	− è responsabile dell'attuazione del programma di attività assegnato e dell'impiego delle risorse all'uopo poste a disposizione dell'ente; − determina i criteri generali di organizzazione del Polo; − ripartisce il programma di lavoro in commesse che affida alla gestione dei reparti o uffici dipendenti indicando per ciascuno di essi le risorse da impiegare e i limiti di valore della spesa; − indirizza e coordina le attività vigilando sullo stato di attuazione dei programmi di lavoro e sull'andamento delle pratiche amministrative connesse con l'acquisizione di beni e sevizi; − adotta i necessari provvedimenti di impegno e dispone le spese nei limiti dei fondi assegnati a bilancio; − promuove e resiste alle liti e ha il potere di transigere; − richiede direttamente eventuali pareri, obbligatori o facoltativi, agli organi consultivi dell'Amministrazione; − nomina commissioni per il collaudo di mezzi e materiali riparati o trasformati con lavorazioni interne, ovvero approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata, e ne approva le proposte formulate; − fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.
VICE DIRETTORE	− coadiuva il Direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue funzioni, ad eccezioni di quelle di cui all'articolo 6, commi 2 e 3; − assume la reggenza dell'ente caso di mancanza del direttore; − collabora nella gestione e nel controllo delle risorse umane, nelle relazioni sindacali, nella gestione delle infrastrutture e nel settore dell'informatizzazione. - ha alle dipendenze l'Ufficio affari generali e URP, l'Ufficio personale, il Servizio supporto generale, il Servizio sistemi informatici e il Servizio sanitario.
DIRETTORE DEI LAVORI	– è responsabile delle lavorazioni assegnate all'ente in fase esecutiva; – programma coordina e controlla le attività previste nel piano annuale lavori; – elabora aggiorna la normativa tecnica interna; – elabora ed attua i provvedimenti di carattere tecnico ed operativo per migliorare la qualità, la sicurezza e l'economicità dei lavori; - dirige l'Ufficio tecnico, il Servizio lavorazioni, il Servizio lavorazioni ponti natanti e materiale del genio, nonché il Servizio collaudi; - assume la funzione di Vice direttore in caso di vacanza della carica; - svolge eventuali funzioni di comandante di corpo, ai sensi dell'articolo 6.
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO	- è funzionario delegato alla spesa; - svolge le attribuzioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dai regolamenti di amministrazione e relative istruzioni; - gestisce, coordina e controlla le attività amministrative necessarie all'esecuzione del programma annuale dei lavori e servizi; - assicura, tramite l'ufficiale rogante, la tenuta del repertorio dei contratti, la registrazione fiscale degli atti e la relativa conservazione secondo le vigenti disposizioni; − in materia di gestione finanziaria: • predispone le richieste di accreditamento fondi e ne cura la gestione; • controlla la regolarità contabile degli ordini di pagamento e riscossione;

	• svolge le attività connesse con il pagamento delle competenze al personale in forza allo stabilimento e la liquidazione dei crediti vantati da terzi; • istruisce le pratiche per la cessione dei beni o l'esecuzione dei lavori per enti di altra Forza armata, per altre amministrazioni pubbliche o per privati; • dispone per l'esecuzione di eventuali pignoramenti; • custodisce ed aggiorna la documentazione matricolare e cura le pratiche pensionistiche del personale civile e militare; − nel settore contrattuale: • espleta le procedure per l'individuazione dei privati contraenti e predispone quelle necessarie per il perfezionamento degli atti negoziali fino all'assunzione dell'impegno di spesa; • assicura lo svolgimento dell'iter di formalizzazione e di gestione degli atti contrattuali nel suo complesso; predispone i bandi di gara e i progetti contrattuali, esperisce le gare, stipula; coordina e predispone gli atti amministrativi attinenti alla fase di esecuzione dei contratti; dispone le forniture di beni, servizi e lavori con procedure ad economia; • provvede agli adempimenti per la liquidazione e il pagamento delle prestazioni eseguite da ditte private, con gestione dei fondi sia a contabilità ordinaria sia a contabilità speciale; − in materia di gestione patrimoniale: • coordina il funzionamento e il corretto svolgimento delle attività di rifornimento e mantenimento dei materiali intesi a soddisfare le esigenze del Polo; • coordina le attività di introduzione, corretta conservazione, e dismissione dei materiali; • approva le scritture e i rendiconti contabili; • tratta le pratiche di movimentazione materiali riguardanti sia il trasferimento verso altri enti che gli scarichi contabili a qualsiasi titolo; • coordina le attività dei consegnatari dei materiali per debito di custodia e per debito di vigilanza; • cura la tenuta degli schedari dei materiali; • controlla l'osservanza dei livelli prestabiliti dei materiali.
CAPO SEGR. PART. E PUNTO DI CONTROLLO NATO UE/UEO	− cura la corrispondenza particolare del Direttore; − controlla e verifica la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza NATO/UE/UEO; − coordina le attività inerenti i diversi settori della sicurezza e dell'indottrinamento del personale; − cura la conservazione della documentazione classificata; - aggiorna e conserva gli eventuali piani di Sicurezza Militari;
CONSIGLIERE GIURIDICO	− fornisce consulenza al Direttore in campo giuridico, nelle controversie e nei contenziosi; − cura la raccolta e l'aggiornamento della normativa e delle leggi di interesse per l'ente; − fornisce consulenza al Direttore sull'organizzazione dell'ente, affinché il suo funzionamento sia conforme alle disposizioni in vigore; - fornisce consulenza al Direttore circa i profili giuridici del rapporto d'impiego del personale.
CAPO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	− mantiene aggiornata la normativa interna, secondo le disposizioni in vigore in materia antinfortunistica e ne verifica l'applicazione; − verifica le condizioni di sicurezza degli immobili, delle infrastrutture, dei macchinari e degli impianti per vietarne l'impiego quando vi siano oggettive condizioni di pericolo, prospettando i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni di impiego; − promuove ed aggiorna la documentazione inerente i controlli di legge su apparecchi di sollevamento, apparecchi a pressione, centrali termiche, impianti di terra ed impianti elettrici; − promuove azioni volte a migliorare la conoscenza delle norme e a sviluppare e diffondere una generale conoscenza antinfortunistica

	- propone al Direttore i necessari adeguamenti alle norme o varianti alle procedure e condizioni di impiego.
CAPO UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	− in materia di programmazione finanziaria: • elabora la programmazione delle attività del Polo e delle risorse occorrenti per conseguire gli obiettivi prefissati, sulla base del programma annuale di lavoro definito dal Comando logistico dell'Esercito, seguendone lo sviluppo e proponendo eventuali azioni correttive; • determina il fabbisogno dei fondi e controlla il normale andamento della spesa; • appronta la documentazione tecnica per l'approvvigionamento di materiali, mezzi ed attrezzature necessari per l'esecuzione delle lavorazioni di competenza, e per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture, strutture, impianti, macchinari e mezzi del Polo, ove necessario con il supporto dell'Ufficio tecnico o delle altre strutture; • fornisce al Servizio amministrativo elementi e atti tecnici per l'espletamento dell'iter amministrativo di approvvigionamento; − nel settore delle attività logistiche: • sviluppa, sulla base dei progetti approvati dagli organi superiori, gli ordini di lavoro da assegnare per la realizzazione del programma annuale di lavoro e ne effettua il controllo temporale; • programma l'esecuzione dei lavori in relazione ai diversi fattori di produzione ed in funzione dei termini di consegna richiesti, in modo da ottenere il miglior rendimento e la necessaria tempestività; • programma le subcommesse da svolgere con l'eventuale concorso dell'industria privata, dando avvio all'iter amministrativo con l'apertura dei fascicoli di spesa; • tiene aggiornato l'elenco degli impianti tecnico-industriali e di uso generale; • programma le esigenze di ammodernamento e rinnovamento o di ordinario minuto mantenimento delle infrastrutture; • determina i fabbisogni, impartisce disposizioni logistiche e gestisce le attività dei servizi di vettovagliamento, casermaggio e vestiario; − in materia di contabilità analitica: • effettua le elaborazioni statistiche sulle attività dei settori di lavorazione, necessarie per la stesura della contabilità industriale; • monitorizza le attività lavorative connesse con il programma annuale effettuandone il riscontro tecnico-economico; • elabora le relazioni periodiche; • predispone la relazione annuale, avvalendosi dei dati disponibili nel sistema informativo.
CAPO UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITA'	− cura e controlla l'applicazione delle disposizioni in materia di qualità, con particolare riguardo all'attuazione, al mantenimento, e all'aggiornamento del sistema qualità (SQ); − elabora proposte di modificazioni alle normative vigenti; − verifica, all'interno ed all'esterno dello stabilimento, che i collaudi eseguiti siano conformi alle procedure stabilite nel SQ; − controlla l'attività dei SQ delle ditte appaltatrici di beni, servizi e lavori; − propone provvedimenti connessi alla partecipazione a gare di ditte risultate inadempienti agli obblighi contrattuali; − controlla e approva i piani di qualità previsti nei contratti stipulati con l'industria privata; - elabora le procedure per la verifica dello stato dei materiali.
CAPO UFFICIO PERSONALE	− disciplina le entrate e le uscite del personale dalla sede del personale dipendente e provvede al rilevamento delle presenze; − custodisce ed aggiorna la documentazione caratteristica e professionale del personale; − predispone e dirama gli ordini di servizio emanati dalla Direzione; − cura gli aspetti amministrativi relativi all'aggiornamento professionale, alla

	formazione e all'addestramento del personale; − cura le attività connesse con le relazioni sindacali; − conserva le pubblicazioni regolamentari; − istruisce le pratiche relative all'impiego del personale e ne elabora e aggiorna le situazioni; − istruisce le pratiche riguardanti la disciplina del personale; - segnala e documenta al Servizio amministrativo tutti i fatti, le situazioni attinenti al personale che hanno risvolti di carattere economico ed amministrativo.
CAPO UFFICIO AFFARI GENERALI E URP	− riceve, protocolla e distribuisce la posta utilizzando le procedure informatizzate; − cura le attività derivanti da rapporti con le varie autorità istituzionali, nonché con amministrazioni, enti e istituti pubblici o privati; − tiene i rapporti con il personale dipendente e con gli enti esterni al Polo; − mantiene e disciplina le relazioni con il pubblico; − disciplina i servizi di vigilanza, guardiania, controllo autoveicoli, di ingresso, nonché i trasporti; − disciplina i servizi effettuati fuori sede dal personale; − acquisisce e dirama disposizioni particolari di Forza armata; − istruisce e controlla l'esecuzione degli affari di carattere generale; - controlla e registra i documenti di viaggio.
CAPO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	- presiede e sovrintende al funzionamento della rete informatica, dei sistemi e dei sotto sistemi ai sistemi informatici in uso all'Esercito (SIEFIN, SIGE, LAN), nonché all'informatizzazione delle procedure gestionali dell'Ente; − è responsabile della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nelle direttive sulla programmazione del supporto logistico e delle direttive sull'avanzamento del SIGE o altri sistemi introdotti per disposizione dei comandi superiori; − è responsabile della programmazione e gestione amministrativa delle attrezzature, dei materiali di consumo e dei programmi informatici necessari all'ente; - verifica dal punto di vista tecnico il corretto funzionamento delle attrezzature in gestione agli uffici e segnala al Servizio amministrativo gli interventi da affidare alle ditte esterne; - può assumere anche la funzione di Ufficiale addetto alla Sicurezza EAD.
CAPO SERVIZIO SUPPORTO GENERALE	− è responsabile della gestione e manutenzione di tutte le infrastrutture; − ripartisce le aree e i locali tra gli utenti; − organizza i servizi di vigilanza, guardiania, controllo autoveicoli, di ingresso, nonché i trasporti sulla base delle direttive emanate dall'Ufficio affari generali e URP; − gestisce le aree, i locali e gli impianti di uso comune (orari riscaldamento, sale convegno, centralino, mense); − attua le difese delle infrastrutture e le operazioni di allertamento; − organizza per gli aspetti esecutivi il servizio antincendio e il settore antinfortunistico; − esegue lavori di minuto mantenimento agli immobili ed agli impianti con l'impiego di manodopera dell'ente o col ricorso a ditte private; - effettua consulenza funzionale per lavori ad impresa.
DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO	− cura l'assistenza sanitaria e l'igiene sul lavoro all'interno dello stabilimento, nonché il funzionamento dell'infermeria; − è responsabile dei controlli igienico-sanitari nei confronti del personale, sulle infrastrutture e sugli alimenti; - vigila sull'applicazione delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alle attività di immuno-profilassi.
CAPO UFFICIO TECNICO	− pianifica e gestisce, sulla base dei progetti (programmi di lavoro) e relativi ordini di lavoro assegnati alla Direzione lavori, l'esecuzione delle attività previste; − sviluppa i progetti assegnati con emissione di buste bollette alle strutture interessate e ne effettua il relativo controllo;

	− definisce l'impegno complessivo dei progetti in giornate/uomo; − pianifica e controlla le attività esterne dei reparti di lavorazione con squadre a contatto; − effettua le elaborazioni statistiche desunte dai dati disponibili nel sistema informativo dello stabilimento. In materia di sistemi d'arma: − partecipa alle attività per il controllo di configurazione; − conserva, elabora, aggiorna la documentazione tecnica (specifiche tecniche, istruzioni, etc.) riferita ai materiali di competenza e agli impianti e attrezzature dello stabilimento; − elabora disegni tecnici, planimetrie, ecc.; − cura la statistica dei materiali di competenza (documentazione matricolare, analisi dei guasti, studio del supporto logistico integrato, etc.). Nel settore tecnico: − esamina le problematiche tecniche riguardanti mezzi e relativi sistemi-impianti, individuando le soluzioni autonome adottabili dallo Stabilimento, da sottoporre alla preventiva approvazione degli organi centrali; − studia ed elabora i lavori di modifica o trasformazione dei materiali di competenza; − esegue studi e sperimentazioni per la realizzazione di eventuali prototipi; − gestisce gli ordini di lavoro per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi attraverso: • la formulazione di preventivi; • l'assegnazione di buste bolletta ai singoli reparti; • la vigilanza sul rispetto del programma temporale stabilito; • la rilevazione degli scostamenti critici; − redige una situazione periodica delle attività svolte dalle sezioni lavorazioni; - gestisce le attività da svolgere con il concorso dell'industria privata utilizzando i fascicoli di spesa.
CAPO SERVIZIO LAVORAZIONI	− pianifica e coordina l'impiego del personale, dei materiali, dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie all'esecuzione delle lavorazioni con riguardo ad artiglierie, veicoli da combattimento, lavorazioni varie e lavorazioni complessivi; − sulla base dei progetti (programmi di lavoro) assegnati, controlla l'esecuzione delle attività previste assicurando: • l'efficienza dei parchi con relativi sottosistemi di bordo, inclusi quelli optoelettronici e delle trasmissioni; • revisione, costruzione, trasformazione, allestimento e montaggio di mezzi e materiali; • riparazione, modifica, manutenzione di mezzi e materiali e assistenza tecnica connessa con il loro impiego; • smontaggio, scomposizione ed eventuale demolizione dei mezzi e materiali (CFE); • supporto a domicilio ai reparti operativi co squadre a contatto; • indagini ed analisi su incidenti, inefficienze e inconvenienti; • formazione tecnica del personale addetto al mantenimento di materiali e mezzi; − aggiorna con continuità la situazione delle attività svolte dalle unità dipendenti; − effettua il controllo costante dei dati inseriti, da parte delle unità dipendenti, nel sistema informativo del Polo; − prospetta al Direttore lavori le esigenze di materiali, di ricorso all'industria privata le varianti da apportare all'esecuzioni delle lavorazioni in atto; − coadiuva il Capo ufficio tecnico nell'esame delle problematiche tecniche e dei lavori di modifica o trasformazione riguardanti mezzi e relativi sistemi o impianti, prospettando le soluzioni che possono essere adottate autonomamente dallo stabilimento per essere sottoposte alla preventiva approvazione degli organi centrali; − elabora proposte migliorative per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, per

	l'organizzazione del lavoro e il potenziamento delle capacità produttive di reparti o settori, finalizzate alla contrazione dei tempi di intervento e dei costi; - monitorizza, con il supporto degli elementi di coordinamento delle unità dipendenti, le esigenze di parti di ricambio per i sistemi d'arma di competenza.
CAPO SERVIZIO LAVORAZIONI PONTI NATANTI E MATERIALI DEL GENIO	− è responsabile delle lavorazioni assegnate al Servizio in fase esecutiva; - pianifica in dettaglio e coordina, avvalendosi dei responsabili delle unità dipendenti, l'impiego del personale, dei materiali, dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie all'esecuzione delle lavorazioni previste nel piano annuale lavori; − elabora e attua i provvedimenti di carattere tecnico e operativo per migliorare la qualità, la sicurezza e l'economicità dei lavori; − valuta, per il settore di sua competenza, le esigenze da soddisfare nell'esercizio finanziario successivo, al fine di determinare gli oneri di spesa da sostenere e i finanziamenti da chiedere; − propone, in base alla situazione delle commesse di riparazione, le eventuali rettifiche al piano di approvvigionamento dei materiali finalizzato alla realizzazione del programma di lavoro dell'anno in corso; − controlla e coordina, sulla base delle disposizioni in vigore, le operazioni connesse con il ricovero dei materiali e dei mezzi della Forza armata; − dispone l'impiego delle dipendenti unità per: • la movimentazione dei carichi pallettizzati; • il recupero e la movimentazione dei natanti e fuoribordo per acque fluviali e del materiale da ponte; • le operazioni di caricamento; − dispone l'esecuzione degli interventi: • preventivi e correttivi relativi alla fascia logistica di sostegno sui materiali da ponte, sui natanti e fuoribordo per acque fluviali e sul materiale a corredo; • di trattamento dei materiali e mezzi accantonati come scorte; − impartisce le direttive per l'applicazione della contabilità lavori e per far procedere alle rilevazioni economiche, amministrativo-contabili e statistiche relative alla produttività del Servizio; - gestisce e controlla le attività relative a sedi distaccate.
CAPO SERVIZIO COLLAUDI	− in materia di diagnostica e collaudo lavorazioni: • esegue le diagnosi preventive sui sistemi d'arma e sui complessivi o sottocomplessivi, propedeutiche alle attività di lavorazione sia interne sia eseguite dall'industria privata; • effettua controlli e collaudi finali sui lavori effettuati con manodopera interna, secondo le procedure previste dal SQ; − nel settore del collaudo beni e servizi: • esegue controlli e collaudi, secondo le norme in materia, sulle forniture di beni, nonché di servizi o di lavori eseguiti all'interno ovvero affidati all'esterno dello stabilimento anche a ditte private, per l'accertamento della rispondenza alle prescrizioni tecniche o ai disciplinari/capitolati o clausole contrattuali; • sottopone i verbali di collaudo all'approvazione del Direttore del Polo; • comunica l'esiti dei collaudi alle parti interessate; − per le attività di laboratori: • coordina le attività necessarie per l'esecuzione dei controlli, prove e verifiche inerenti ai collaudi, agli studi di prototipi e relative verifiche; • esegue analisi tecniche sui materiali per la Forza armata e per enti esterni; • effettua indagini tecniche e le analisi su incidenti, inefficienze e inconvenienti di qualsiasi tipo.

ALLEGATO *D*

PERSONALE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE

UNITA' ORGANIZZATIVA/POSIZIONE	GRADO, RUOLO ED AREA PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIRETTORE	BRIG. GEN./COL. CO. ING./TRAMAT
VICE DIRETTORE	DIRIGENTE CIVILE DI 2^ FASCIA
DIRETTORE DEI LAVORI	COL./TEN.COL. DEL CO. ING.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
SEGRETERIA PARTICOLARE E P.C.N.	MAGG. /CAP. ARMI VARIE
CONSIGLIERE GIURIDICO	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	TEN.COL./MAGG. ARMI VARIE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	INGEGNERE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO ASSICURAZIONE QUALITÀ	INGEGNERE - 3^ area/F3 (ex C2)
UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F4 (ex C3)
UFFICIO AFFARI GENERALI – U.R.P.	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	SPECIALISTA DI GESTIONE – 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO SUPPORTO GEN.	INGEGNERE - 3^ area/F3 (ex C2)
SERVIZIO SANITARIO	UFFICIALE MEDICO
UFFICIO TECNICO	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.
SERVIZIO LAVORAZIONI	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.
SERVIZIO LAVORAZ. PONTI NATANTI E MAT. GENIO	TEN. COL./MAGG. TRAMAT/ CO. ING.
SERVIZIO COLLAUDI	TEN. COL./MAGG. DEL CO. ING.

10A02573

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Karamat M».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2009 e successiva modifica dall'impresa Dow Agrosicences Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KARAMAT M, contenente la sostanza attiva meptyldinocap, uguale al prodotto di riferimento denominato KARATHANE STAR registrato con decreto direttoriale al n. 12886 in data 12 aprile 2007 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento KARATHANE STAR;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 12 aprile 2010 l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede in Milano, via Patroclo 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KARAMAT M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,01-0,05-0,1-0,25-0,5-1-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa DOW AGROSCIENCES Ltd. - King's Lynn (Inghilterra) e prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:

Dow Agrosciences Italia S.r.l. Mozzanica (Bergamo);

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo);

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina);

Torre S.r.l. - Torrenieri- Fraz. Montalcino (Siena).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14854.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KARAMAT* M

FUNGICIDA ANTIOIDICO AD AZIONE PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE

EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione di KARAMAT M
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra)
DIACHEM spa - Caravaggio (BG)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1- 3 - 5 – 10 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: sudorazione, sete, nausea, ittero, dispnea, cianosi periferica, ipertemia, tachicardia, convulsioni e paralisi respiratoria.
Esiste la possibilità di un danno cronico per cui, oltre i sintomi precedenti, possono manifestarsi cloracne, cataratta, psicosi, aumento del metabolismo basale, dimagrimento e nefriti da necrosi tubulare. Terapia sintomatica: combattere l'ipertemia con impacchi freddi alla radice degli arti.
Avvertenza: consultare un Centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
KARAMAT M controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*), delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea e Podosphaera xanthii*) e della fragola (*Sphaerotheca macularis*). Nei confronti dei patogeni svolge contemporaneamente attività preventiva, post-infezionale ed eradicante anche a temperature relativamente basse.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite da vino e da tavola: impiegare preventivamente KARAMAT M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), eseguendo 2 applicazioni ad intervallo di 10 giorni nel periodo compreso fra la ripresa vegetativa e la fine della fioritura. In caso di applicazioni eradicanti su foglie e grappoli, effettuare 2 applicazioni ad intervalli di 5-6 giorni, impiegando KARAMAT M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha) all'inizio della sintomatologia infettiva. Non eseguire più di 4 trattamenti per anno, in particolare non effettuare più di 2 trattamenti preventivi ad intervalli di 10 giorni e non più di 2 trattamenti eradicanti ad intervalli di 5-6 giorni.

Zucchino, cetriolo, melone ed anguria (in pieno campo e in serra): impiegare KARAMAT M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Fragola (in pieno campo e in serra): impiegare KARAMAT M alla dose di 40-60 ml/hl d'acqua (400-600 ml/ha), iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la primissima comparsa dei sintomi della malattia e proseguendo ad intervalli di 10 giorni. Non eseguire più di 3 trattamenti per anno.

Compatibilità: KARAMAT M è risultato compatibile con i fungicidi (rame e zolfo compresi) e gli insetticidi più comunemente impiegati sulle colture.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: nessun problema di selettività colturale è stato osservato utilizzando KARAMAT M secondo le modalità descritte.

Impiegare KARAMAT M durante le ore più fresche della giornata.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 25 metri da corpi idrici superficiali in caso di impiego su vite e di 10 metri in caso di impiego su zucchino, cetriolo, melone, anguria e fragola.

Durante la miscelazione e l'applicazione del prodotto, sia per le applicazioni manuali che per quelle meccaniche, usare dispositivi di protezione individuale (guanti, tuta standard, stivali).

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 21 giorni prima della raccolta per la vite e 3 giorni prima della raccolta per la fragola e le cucurbitacee.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

KARAMAT* M

FUNGICIDA

Composizione di KARAMAT M
Meptyldinocap puro 35,71% (350 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate: **0,01 – 0,05 – 0,1 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

10A02674

DECRETO 8 febbraio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Aflor 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Aflor 200 SL, contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor 200 SL registrato al n. 14290 con decreto direttoriale in data 26 gennaio 2009, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor 200 SL;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 26 gennaio 2014 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Aflor 200 SL, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100-150-200-250-500 e L 1-2-3-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Lifa S.r.l. in Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14799.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AFLOR 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

Autorizzazione Ministero della Salute N. del

ml 5-10- 50-100-150-200-250-500; L 1-2-3-5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

AFLOR 200 SL

Insetticida-aficida sistemico CONCENTRATO SOLUBILE

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla spp.*), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con olio minerale 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) e Cicaline (*Empoasca spp.*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.*), minatrice serpentina delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 75 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,75 L/ha).
Vite (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens)*, metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
Orticole:
- pomodoro, melanzana, peperone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*): 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- zucchino, cetriolo, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*): 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (dolcetta; lattughe, incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana; scarola, incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero; crescione; barbarea; rucola, inclusa rucola selvatica; senape nera; foglie e germogli di brassicacee, inclusa mizuna; altri): contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- fagiolo, fagiolino: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
- cavolfiore, broccolo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 50 ml/hl (dose massima

0,5 L/ha); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolii*) e aleuroidi (*Trialeurodes vaporariorum)*: distribuire 0,75 l/ha.
Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (=pisum):* 50 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,5 L/ha). Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.
Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.
Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
N.B.: il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere AFLOR 200 SL direttamente nella botte.
Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Nocivita': Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto

Compatibilita': AFLOR 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Sospendere i trattamenti
3 giorni prima del raccolto per: carciofo, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (eccetto scarola ed assimilabili), fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra)
7 giorni per: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo)
14 giorni per: agrumi, scarola ed assimilabili, patata, tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica
21 giorni per: pesco e nettarine, susino, ciliegio
28 giorni per: melo
30 giorni per: fragola
35 giorni per: albicocco
50 giorni per: pero.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

8 FEB 2010

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........"

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AFLOR 200 SL

Insetticida-aficida sistemico
CONCENTRATO SOLUBILE

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Stabilimento di confezionamento:
LIFA Srl – Vigonovo (VE)

Autorizzazione della Salute
N. del

ml 5- 10 – 50 - 100

Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

8 FEB. 2010

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......."

10A02565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2010.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature. (Deliberazione n. 25/10/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";*

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

VISTA la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali, provinciali e comunali programmate nel 2010, e, in particolare, la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa all'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, relativa all'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonché gli statuti delle regioni interessate al voto;

VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 18 novembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila*", nonché l'anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010;

RILEVATO che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO il regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2009, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature;

TENUTO CONTO che il citato regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede che a decorrere dall'ultimo termine per la presentazione delle candidature le Tribune politiche della concessionaria pubblica sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 9) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 4);

VISTA la lettera inviata dall'Autorità al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 12 febbraio 2010;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RITENUTA, a maggioranza, con il voto contrario del Presidente Corrado Calabrò e del Commissario relatore Giancarlo Innocenzi Botti, l'opportunità di adottare per le emittenti radiotelevisive private una disciplina analoga a quella adottata per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell'informazione radiotelevisiva in campagna elettorale;

DELIBERA:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, e trovano applicazione dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

Articolo 2
(Soggetti politici)

1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) i soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione;
b) i candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Articolo 3
(Riparto degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, sono ripartiti per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Articolo 4
(Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b). Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 5
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 6
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell' attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, nonché al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, membri del Governo, o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nelle emittenti radiotelevisive devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

5. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Articolo 7
(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Articolo 8
(Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nei confronti tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Articolo 9
(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 della delibera n. 24/10/CSP, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 2; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ERPC resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 10
(Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2010.

Articolo 11
(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 12
(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della delibera n. 24/10/CSP.

Articolo 13
(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali si conformano ai criteri dettati dall'articolo 10 della delibera n. 24/10/CSP.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Articolo 14
(Divieto di sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, della stampa o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi aventi l'oggetto di cui al primo comma rilasciate da esponenti politici o qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dall'articolo 17 della delibera n. 24/10/CSP, nel periodo precedente a quello oggetto del divieto di cui al comma 1.

3. Sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa.

4. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve rispettare quanto previsto dall'articolo 17 della delibera n. 24/10/CSP.

Articolo 15
(Turno elettorale di ballottaggio)

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per quanto non diversamente disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Articolo 16
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente delibera, si applicano gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 della delibera n. 24/10/CSP.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 24 febbraio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

10A02661

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 settembre 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - linea AV/AC Milano – Verona: lotto funzionale Treviglio – Brescia (CUP J41C07000000001) - Approvazione progetto definitivo e finanziamento. (Deliberazione n. 81/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

VISTA legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'articolo 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione;
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e visti in particolare:

- l'articolo 6-quinquies con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

- l'articolo 12, con il quale sono state apportate modifiche al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in ordine alla revoca delle cosiddette "concessioni TAV" e in base al quale i rapporti convenzionali stipulati dalla società Treno Alta Velocità S.p.A. (TAV) con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità con Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie;

VISTO il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

- l'articolo 18 che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;
- l'articolo 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001 autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;
- l'articolo 25, comma 1, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - a valere sulla dotazione del Fondo infrastrutture - un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nel "Corridoio plurimodale padano" la voce "Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione – Kiev (Torino – Trieste)" con un costo complessivo di 7.901,7 milioni di euro;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (G.U. n. 132/2004), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare della "Linea AV/AC Milano – Verona";

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato articolo 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (G.U. n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione della “Linea AV/AC Milano - Verona - Padova - (Venezia)”, limitatamente alla tratta Milano - Verona (“Nodo di Verona” incluso);

VISTA la delibera 29 luglio 2005, n. 93, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del “Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano”;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 1 conferma, alla voce “Corridoio plurimodale padano”, l'“Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)” con un costo aggiornato di 11.602 milioni di euro;

VISTA la delibera 5 aprile 2007, n. 13 (G.U. n. 164/2007), con la quale questo Comitato ha espresso una valutazione positiva sulle nuove modalità progettuali e realizzative della 1^ fase funzionale della “Linea AV/AC Milano - Verona: sub tratta Treviglio - Brescia” e ha invitato l'allora Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo di detta sub tratta;

VISTA la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (G.U. n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (G.U. n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

VISTA la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (G.U. n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Struttura tecnica di missione) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica) in adempimento alle indicazioni della propria delibera 4 luglio 2008, n. 69, e ha altresì preso atto della “Proposta di Piano infrastrutture strategiche”, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009 e comprensiva, tra gli interventi ferroviari da finanziare con contributo pubblico, della “Linea AV/AC Milano - Verona: lotto funzionale Treviglio - Brescia”;

VISTA la delibera 8 maggio 2009, n. 21 (G.U. n. 130/2009), con la quale questo Comitato ha confermato la deliberazione n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare della “Linea AV/AC Milano - Verona”, con conseguente reiterazione a decorrere dal 9 giugno 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163/2006, del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione della “Linea AV/AC Milano - Verona”;

VISTA la delibera 26 giugno 2009, n. 42 (G.U. n. 185/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento “Collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi)”;

VISTO il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la nota 21 luglio 2009, n. 30179, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della "Linea AV/AC Milano – Verona: tratta Treviglio - Brescia, 1° lotto costruttivo";

VISTA la nota 23 luglio 2009, n. 30513, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria della "Linea AV/AC Milano – Verona: tratta Treviglio - Brescia, 1° lotto costruttivo";

VISTA la nota 30 luglio 2009, n. 31719, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la scheda unificata di progetto ex delibera n. 63/2003 e il piano economico-finanziario ex articolo 4, comma 140 della legge n. 350/2003 della "Linea AV/AC Milano – Verona: tratta Treviglio - Brescia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno e riportando in apposito allegato l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ai sensi della legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

CONSIDERATO che, nella seduta del 15 luglio 2009, con delibera n. 52, questo Comitato ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche, in ordine alla impostazione programmatica dell'Allegato infrastrutture al Documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009;

CONSIDERATO che l'opera è inclusa nel documento programmatorio di cui sopra;

CONSIDERATO che il "Collegamento autostradale Brebemi" è stato progettato in affiancamento con la "Linea AV/AC Milano - Verona" secondo quanto prescritto nelle delibere n. 93/2005 e n. 120/2003, con l'adozione di specifiche soluzioni progettuali di coordinamento, in particolare per quanto attiene le cosiddette "opere integrate" (che ricadono nell'ambito di competenza di entrambe le infrastrutture o comunque funzionali all'altra infrastruttura e che debbono essere realizzate da un unico soggetto);

CONSIDERATO che con riferimento al coordinamento tra le due infrastrutture di cui al precedente "considerato" è stato sottoscritto in data 5 novembre 2007 un Protocollo di intesa tra l'allora Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, la Provincia di Milano, la Provincia di Brescia, Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A. (CAL), RFI e Brebemi S.p.A.;

CONSIDERATO che la citata documentazione istruttoria, posta a base della proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esaminata dal Comitato nella seduta del 31 luglio 2009, include, tra le fonti di finanziamento, anche una quota pari al 15 per cento del fondo di cui al citato articolo 25, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009;

CONSIDERATA la nuova proposta di copertura finanziaria dell'opera avanzata nella seduta odierna dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

RILEVATO in seduta l'accordo degli altri Ministri e dei Sottosegretari presenti;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che l'oggetto della presente delibera concerne l'approvazione del progetto definitivo del lotto funzionale Treviglio - Brescia della "Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona", come individuato nella delibera n. 13/2007;
  - che il suddetto lotto funzionale Treviglio - Brescia prevede la realizzazione del tratto di linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona posto in diretta continuità con il lotto Pioltello – Treviglio, ed in esercizio da Milano a Treviglio, sino alla stazione di Brescia;
  - che l'intervento inizia in corrispondenza della punta scambi dell'interconnessione di Treviglio, si sviluppa per circa 57 km e termina in corrispondenza dell'asse del fabbricato viaggiatori della stazione Brescia centrale;
  - che le caratteristiche tecniche del tracciato sono le seguenti:
    - velocità di progetto della linea 250-300 km/h, velocità di progetto della interconnessione 160 km/h;
    - pendenza massima 14,6 per mille;
    - alimentazione 25 kV circa 50 Hz;
    - segnalamento European Rail Traffic Management System (ERTMS)/livello 2;
  - che l'intervento comprende anche la realizzazione di opere per le interconnessioni tra la linea alta velocità/alta capacità e la linea storica e l'adeguamento dei piani di stazione di Brescia scalo e Brescia centrale;
  - che in data 20 novembre 2007 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità sui quotidiani a tiratura nazionale "Corriere della sera" e "Il sole 24 ore" e sul quotidiano a tiratura locale "La Repubblica – edizione Lombardia" nonché sul sito internet della Società Italferr S.p.A. e che sono pervenute 382 osservazioni da parte dei privati entro i termini previsti;
  - che il progetto è stato depositato presso la sede della Regione Lombardia – Direzione infrastrutture e mobilità;
  - che in data 28 novembre 2007 il Soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché alle altre Amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze;
  - che in data 20 dicembre 2007 è stata completata la consegna del progetto alle 148 Amministrazioni interessate;
  - che il Ministero istruttore ha convocato, il 29 febbraio 2008, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 19 marzo 2008;
  - che la Regione Lombardia si è espressa nell'ambito della Conferenza di servizi con delibera 19 marzo 2008, n. 6873, subordinando il parere favorevole ad una serie di prescrizioni;
  - che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 19 marzo 2008, n. DGPAAC/34.19.04/3337, ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;
  - che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con nota DSA-2008-0021796 del 6 agosto 2008, ha comunicato gli esiti della istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006;
  - che il suddetto parere rileva difformità tra il progetto definitivo e quello preliminare per ciò che riguarda il tratto di linea ferroviaria di circa 4 km definito come "Ingresso urbano in Brescia", difformità che comportano una modificazione dell'impatto ambientale del progetto in tale tratto urbano;

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione al predetto tratto di “Ingresso urbano in Brescia”, ha inserito tra le prescrizioni la necessità di aggiornare lo studio di impatto ambientale per i 4 km del medesimo tratto;
- che la relazione dà conto degli elaborati di progetto in cui sono riportati il programma di risoluzione delle interferenze;
- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;
- che le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono scaturite dall’esito della Conferenza di servizi, conclusasi il 19 marzo 2008, e dei pareri successivamente trasmessi dalle Amministrazioni competenti, nonché dall’approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale Brebemi, con una soluzione diversa (avvicinamento dell’asse dell’infrastruttura autostradale a quello ferroviario e passaggio dalla trincea profonda al rilevato) rispetto a quella nota al momento della redazione del progetto definitivo dell’infrastruttura ferroviaria e presa a riferimento dal progettista per la soluzione dell’impatto territoriale dovuto all’affiancamento delle due infrastrutture;

- *sotto l’aspetto attuativo*

- che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 112/2008, il General contractor Cepav Due è nuovamente divenuto il titolare della Convenzione relativa alla tratta Treviglio - Brescia, mentre RFI mantiene il ruolo di Soggetto aggiudicatore, in quanto resta valida la revoca della concessione - rilasciata a TAV dall’Ente Ferrovie dello Stato in data 7 agosto 1991 - di cui al decreto legge n. 7/2007;
- che, in particolare, è previsto che la realizzazione della tratta Treviglio – sfiocco dell’interconnessione, più 11 km della cosiddetta “Interconnessione di Brescia ovest”, cui corrisponde un costo dei lavori di 1.278 milioni di euro, sarà a carico del suddetto General contractor Cepav Due, mentre saranno realizzati tramite ricorso ad appalto integrato lavori pari a 146 milioni di euro relativi alla penetrazione urbana di Brescia e al nuovo PRG di Brescia;
- che, secondo il cronoprogramma di attuazione riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, sono previsti 8 mesi per attività progettuali ed autorizzative residue e sessanta mesi complessivi più uno di pre-esercizio per la realizzazione dell’opera, inclusa l’apertura dei cantieri e che la fine dei lavori è prevista entro il mese di marzo 2015;

- *sotto l'aspetto finanziario*

- che il costo originario della tratta indicato nella citata delibera n. 13/2007, al netto dell'IVA, è pari a 2.000 milioni di euro, così articolato:

importi in milioni di euro

Voci	Importi
Opere civili	633
Sovrastruttura ferroviaria	75
Impianti tecnologici	183
Acquisizione aree	262
Adeguamenti progettuali	220
Sub-totale valutazione tecnica dei lavori	1.373
Imprevisti	137
Opere di ingegneria – Italferr	96
Costi di struttura RFI	41
Collaudi e prove di esercizio	28
Accordi enti locali	150
Opere di parallelismo (Brebemi)	175
Sub-totale somme a disposizione	627
TOTALE	2.000

- che le cosiddette "opere di parallelismo (Brebemi)" - di cui alla voce compresa tra le somme a disposizione non inserite nella valutazione tecnica dei lavori - concernono oneri derivanti dal parallelismo al tracciato della nuova autostrada Brebemi così come definiti nel citato accordo del 5 novembre 2007;
- che il costo del progetto ora all'esame del Comitato è stato incrementato a seguito:
  - dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni;
  - dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione delle "opere integrate", di cui ad accordi successivi al citato protocollo del 5 novembre 2007 tra CAL, RFI e Brebemi S.p.A.;
- che il nuovo limite di spesa è pari a 2.050 milioni di euro, e risulta così articolato:

importi in milioni di euro

Voci	Importo affidamento al General contractor	Importo affidamento con appalto	Importo totale
Opere civili	674	53	727
Sovrastruttura ferroviaria	72	18	90
Impianti tecnologici	200	56	256
Acquisizione aree	247	13	260
Adeguamento monetario	85	6	91
Sub-totale valutazione tecnica dei lavori	1.278	146	1.424
Imprevisti			144
Opere di ingegneria – Italferr			70
Costi di struttura RFI			40
Collaudi e prove di esercizio			10
Accordi enti locali			150
Opere di parallelismo (Brebemi)			212
Sub-totale somme a disposizione			626
TOTALE			2.050

- che risultano disponibili le seguenti risorse:
  - 175 milioni di euro a valere su risorse statali già disponibili nel Contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e RFI – aggiornamento 2008;
  - 6,05 milioni di euro a valere su risorse TEN-T programmazione 2007 – 2013 (extra Multiannual Indicative Programme – MIP 2008) previste nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del suddetto Contratto di Programma 2007-2011;
  - 391 milioni di euro a valere su risorse destinate all'investimento nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011, rinvenienti da riallocazione di risorse disponibili nel medesimo Contratto di programma – aggiornamento 2008;
  - 69 milioni di euro a valere sulla quota destinata al Centro-Nord dei 960 milioni di euro stanziati dall'art. 25 della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2 per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- che, al fine di avviare un primo lotto costruttivo del costo di 1.130,95 milioni di euro, non dotato di funzionalità sotto il profilo dell'esercizio ferroviario, è richiesta l'assegnazione di 489,9 milioni di euro a valere:
  - per l'importo di 390 milioni di euro, in termini di volume di investimento, sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche dall'articolo 21 del decreto legge n. 185/2008;
  - per l'importo di 99,9 milioni di euro a valere sulla quota destinata al Centro-Nord del Fondo infrastrutture;
- che il piano economico-finanziario sintetico evidenzia la scarsa significatività dei ricavi annuali previsti a regime dalla gestione dell'infrastruttura, in quanto questi ultimi non consentono il raggiungimento della soglia di riferimento pari al 2 per cento del costo totale di investimento;

DELIBERA

1 Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della "Linea AV/AC Milano - Verona: lotto funzionale Treviglio - Brescia". L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 2.050 milioni di euro – pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente "presa d'atto" – costituisce il nuovo "limite di spesa" del progetto.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4 Gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono indicati nell'allegato 2 alla presente delibera, di cui l'allegato stesso forma parte integrante.

2 Assegnazione finanziamento

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1, è disposta a favore di RFI l'assegnazione, a valere sui contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, di

- un contributo massimo di euro 4.405.254 per 15 anni, con decorrenza dal 2009;
- un contributo massimo di euro 30.857.990 per 15 anni, con decorrenza dal 2010.

I suddetti contributi, suscettibili di sviluppare, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, volumi di investimento – rispettivamente – di euro 48.720.675 e di euro 341.279.325, sono quantificati includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.2 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è altresì disposta a favore di RFI l'assegnazione di un finanziamento di 99,9 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture di cui alla citata legge 6 agosto 2008, n. 133, e più specificamente a valere sulla quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord.

2.3 Il finanziamento di cui al punto 2.2 sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

2.4 Il soggetto aggiudicatore provvederà a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica l'esito delle suddette procedure di gara, quantificando le eventuali economie.

3. Impegni ed autorizzazioni

3.1 RFI, in qualità di soggetto aggiudicatore, è autorizzata a procedere alla contrattualizzazione del lotto funzionale Treviglio – Brescia della Linea AV/AC Milano – Verona per successive fasi costruttive non funzionali, impegnative per le parti nei soli limiti dei finanziamenti che il Governo renderà effettivamente disponibili per ogni singola fase costruttiva.

Al fine di consentire al soggetto aggiudicatore di procedere alla contrattualizzazione dell'intera opera "Linea AV/AC Milano - Verona – lotto funzionale Treviglio - Brescia" per fasi costruttive – non funzionali - successive, la copertura del fabbisogno finanziario residuo avverrà in coerenza con la previsione del fabbisogno di cassa e competenza riportata nella tabella di seguito:

milioni di euro

Anno	Al 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Impegni	20	302	287	515,9	506,1	300	119	2050
Contabilizzazioni (cumulate)	20	322	609	1.124,9	1.631,1	1.931	2.050	2050

3.2 Saranno adottate adeguate misure intese ad assicurare il coordinamento, in sede realizzativa, tra l'infrastruttura autostradale "collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano" e la "Linea AV/AC Milano - Verona". In particolare:

- al fine di assicurare le tempestiva realizzazione delle citate "opere integrate", RFI, CAL ed il concessionario dell'infrastruttura autostradale, anche in attuazione di quanto pattuito nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 5 novembre 2007, provvederanno a sottoscrivere un accordo procedimentale per regolare i reciproci impegni attuativi in merito a dette "opere integrate" e che comprenda un cronoprogramma per lo sviluppo delle fasi espropriative e costruttive: tale accordo dovrà, tra l'altro, prevedere appositi strumenti che assicurino il completamento dell'attività realizzativa delle "opere integrate" ed il coordinamento delle relative procedure espropriative qualora dovessero riscontrarsi ritardi rispetto al cronoprogramma;
- al fine della tempestiva attuazione del programma di risoluzione delle interferenze interessanti sia il progetto autostradale sia il progetto ferroviario, RFI, CAL ed il concessionario dell'infrastruttura autostradale provvederanno altresì a stipulare, entro 120 giorni dalla data di approvazione della citata delibera n. 42/2009, un accordo che regolamenti il riconoscimento e l'erogazione, ai soggetti interferiti, delle somme per la risoluzione delle predette interferenze.

4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che - ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006 – la Commissione VIA procederà a perfezionare la verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle ulteriori prescrizioni formulate in ordine all'aggiornamento dello Studio di impatto ambientale, e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

4.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento di una quota dei lavori dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.5 Con riferimento alla istituzione, ai sensi del decreto ministeriale 14/03/2003, presso la Prefettura di Bergamo del Gruppo interforze per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a fornire al suddetto Gruppo aggiornamenti sull'opera, con riguardo specifico ai dati inerenti al soggetto aggiudicatore, alle finalità realizzative, al piano di finanziamento e alla delimitazione territoriale e alle aree impegnate dall'intervento.

4.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 22 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 133

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI

1.1 Prescrizioni di carattere generale

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera ferroviaria

A) dovrà sviluppare le soluzioni di dettaglio delle interferenze, le scelte costruttive ed architettoniche dei manufatti critici e gli interventi di mitigazione in modo ottimizzato ed integrato con quelle relative alle opere in stretto affiancamento attuando in concreto quanto deciso al livello istituzionale attivato;

B) dovrà provvedere all'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale ed alla nuova ripubblicazione dello stesso ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Detta ripubblicazione sarà limitata alle porzioni di progetto per le quali la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel proprio parere del 15 maggio 2008, n. 43 ha ritenuto sussistere una difformità tra il progetto definitivo e il progetto preliminare nonché alle modifiche derivanti dall'ottemperanza alle ulteriori prescrizioni di cui al paragrafo 1.2 - prescrizioni di dettaglio - del presente allegato;

C) dovrà trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dei perfezionamento della verifica di ottemperanza, il progetto definitivo dell'opera ferroviaria coerente con quanto risultante dalla nuova parziale ripubblicazione con i dettami di cui al precedente punto A);

D) dovrà verificare, con la massima cognizione di causa e sulla scorta di un'approfondita documentazione, l'eventuale interesse storico - architettonico dei fabbricati rurali (cascine tradizionali) - in relazione soprattutto alla necessità di una loro completa o parziale demolizione - compresi gli eventuali elementi di ornamento tutelati dagli articoli 11 e 50 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) situati lungo il tracciato;

E) dovrà sottoporre le risultanze delle verifiche di cui al precedente punto D) all'esame delle Soprintendenze di per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Milano e di Brescia che concorderanno con il soggetto realizzatore medesimo la necessità di eventuale ulteriore opera di mitigazione;

F) dovrà provvedere, durante la fase realizzativa, all'osservanza del disposto dell'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali) in caso di scoperte archeologiche, le quali andranno immediatamente segnalate per gli interventi conseguenti alla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia;

1.2 Prescrizioni da ottemperare sul progetto esecutivo in conseguenza dell'affiancamento della tratta ferroviaria al collegamento autostradale Brescia - Bergamo - Milano (Brebemi)

1.2.a Prescrizioni da ottemperare sul progetto esecutivo i cui oneri sono posti totalmente a carico dei progetto dell'opera ferroviaria

a. le opere di mitigazione acustica dovranno essere dimensionate tenendo conto della concorsualità, nelle relative fasce di pertinenza acustica, con la Brebemi;

b. al fine di rendere maggiormente omogenee le due soluzioni progettuali relative all'infrastruttura ferroviaria e a quella autostradale, si dovrà provvedere all'abbassamento della livelletta ferroviaria in ambito bresciano, con riduzione dell'altezza del rilevato ferroviario;

c. la progettazione esecutiva di tutti i cavalcavia ricompresì fra le opere nonché del cavalcavia Treviglio - Caravaggio e di tutti i viadotti dell'opera ferroviaria dovrà essere integrata con una progettazione architettonica e ambientale di particolare valenza estetica;

d. il tracciato ferroviario dovrà essere disposto in galleria artificiale in corrispondenza della Chiesa di Lovernato al fine di attenuare l'impatto dell'infrastruttura sul territorio; l'abbassamento dovrà avvenire fino alla quota minima consentita dal tracciato autostradale, comportando quanto segue:

   - l'abbassamento dei tracciato ferroviario a partire dalla fine del Viadotto S. Martino;
   - l'instradamento in trincea fino ad una galleria artificiale da realizzare dalla progressiva chilometrica 5+782 alla progressiva chilometrica 6+307 dell'interconnessione ovest di Brescia;
   - il progressivo innalzamento del tracciato dal termine della galleria,fino a riportarsi alla quota di progetto con l'affiancamento dell'interconnessione ovest alla linea storica Milano –Venezia;

e. il tracciato della tangenziale sud del comune di Calcio dovrà essere ottimizzato al fine di avvicinarlo al tracciato Brebemi e di ridurre l'impatto con la Cascina Molino;

f. le somme già previste nella delibera n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare della linea AVIAC Milano - Verona per la progettazione e la realizzazione delle opere di vìabilità complementari Provincia di Bergamo di seguito elencate

   - variante alla ex S.S. 472
   - tangenziale ovest di Caravaggio
   - adeguamento alla ex S.S. 11 a Mozzanica
   - ex S.S. 498 - variante sud di Antegnate
   - ex S.S. 11 -variante di Antegnate
   - ex S. S. 498 -variante ovest di Antegnate

   dovranno essere erogate alla medesima Provincia con le modalità definite nella richiamata delibera n. 120/2003;

g. dovrà realizzarsi un nuovo sottovia ferroviario in corrispondenza della nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Travagliato est di Brebemi e la ex S.S. 11 nella posizione che dovrà essere concordata, prima della stesura degli elaborati esecutivi della linea AV/AC, con la Provincia di Brescia e i Comuni di Castegnato e Ospitaletto variante di Pianera;

h. la sottostazione elettrica di Chiari dovrà essere posizionata a sud della linea ferroviaria, mentre il percorso dell'elettrodotto dovrà essere localizzato lungo un corridoio che, a partire dalla sottostazione ENEL di Chiari, si diriga verso sud nei pressi della fascia già individuata dal Comune;

i. sulla base dell'organizzazione planimetrica attuale dei cimitero di Fara Olivana, dovrà verificarsi la reale possibilità dell'apertura a sud dell'ingresso con relativo posteggio e mantenimento a nord della strada poderale che conduce al mappale 252;

j. il tracciato della variante alla ex SS11 nei Comuni di Caste[Gabbiano, Isso e Barbata deve essere ottimizzato secondo quanto contenuto nel Parere di Regione Lombardia, DGR VIII/6873 del 19 marzo 2008 (rif. Capitolo A4 allegato 4) e deve comprendere la rotatoria sulla S.P. 15 e la rotatoria dì innesto sul tracciato storico a Barbata in coerenza con le prescrizioni CIPE; si prescrive inoltre che nel tratto che interseca la struttura agricola sia previsto un sovrappasso in corrispondenza della stessa in modo da consentire il normale processo produttivo nella parte sottostante;

k. la bretella stradale sul territorio di Barbata dovrà essere ottimizzata prevedendo lo spostamento verso la strada poderale esistente poco più a nord per garantire il minor impatto agricolo e un innesto perpendicolare sull'asse di rotatoria;

l. dovrà verificarsi la necessità di esproprio e abbattimento dell'abitazione colonica individuata con il n. 11 nell'elenco delle ditte nell'ambito dei comune di Bariano per l'esecuzione di interventi dì riqualifica ambientale; si prescrive inoltre di garantire l'accesso ai lotti limitrofi al sottopasso poderale previsto;

m. si chiede di prevedere la dismissione di un'area di complessivi 10.000 mq lungo il fronte sud della stazione ferroviaria di Brescia, in fregio a via Sostegno da destinare a servizio delle trasformazioni previste in corrispondenza dell'ingresso meridionale del nuovo sottopasso pedonale;

1.2.b Prescrizioni da ottemperare sul progetto esecutivo ì cui oneri devono essere ripartiti nella misura del 50% tra il soggetto aggiudicatore dell'opera ferroviario ed il soggetto aggiudicatore dell'opera autostradale

a) si prescrive il trasferimento alla Provincia di Brescia delle risorse economiche di competenza di RFI (pari al 50% del costo dell'intero insieme delle opere) utili per la realizzazione degli interventi necessari al mantenimento di una relazione est-ovest a fronte della dismissione della ex S.S. 11 nel tratto da Rovato a Castrezzato dalla S.P. 62 fino alla S.P. 19 cui dovrà farsi carico la Provincia stessa, di cui all'allegato B della DGR VIII/09195 del 30103109, in particolare:

- realizzazione di una viabilità di collegamento tra il tratto attivo della ex S.S. 11 e la S.P. 62 a nord del corridoio infrastrutturale e connessione con la S.P. 62 in corrispondenza della rotatoria prevista dal progetto Brebemi (parte provvisoria che verrà dismessa con ripristino dei luoghi); realizzazione di un arco stradale lungo il percorso della Roggia Trenzana a sud, tra la S.P. 62 e la S.P. 18;

- costruzione lungo la S.P. 18 di nuova viabilità, costituente variante nord/ovest, sud/ovest e sud/est alla frazione Bargnana;
- eliminazione degli accessi agricoli diretti presenti lungo il tratto di S.P. 18 di collegamento tra la frazione Bargnana e la S.P. 19, mediante la sistemazione degli accessi diretti e delle banchine e la realizzazione di complanari di arroccamento;

b) dovrà essere acquisita l'area interclusa fra le due opere lineari fatti salvi diversi e puntuali accordi con i proprietari dei fondi, finalizzati ad un razionale mantenimento dell'attività agricola; l'onere connesso all'acquisizione ed alla gestione delle aree di cui trattasi dovrà essere ripartita ugualmente fra i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ovvero dai relativi soggetti realizzatori, gli stessi soggetti dovranno stipulare tra loro appositi accordi per regolare le modalità ed i tempi di acquisizione e sistemazione delle stesse aree nonché per regolare le modalità per la loro gestione;

c) al fine di poter rendere funzionale la soluzione progettuale prevista per l'interferenza con la ex S.S. 591 in comune di Fornovo San Giovanni e garantire la sicurezza della circolazione, si dovrà realizzare, contemporaneamente al cavalcavia ferroviario, anche la rotatoria di interconnessione a sud e il relativo collegamento con la S.P. 131 verso est previsto nel progetto Brebemi così come indicato nella D.G.R. della Regione Lombardia n. VII/18656 del 5 agosto 2004;

d) variante est di Urago d'Oglio: estensione viabilità tra la S.P. 2 e la S.P. 18;

e) il cavalcaferrovia previsto per assicurare la continuità della S.C. via Saracinesca alla progressiva 49+872: dovrà essere sostituito con un sottovia;

f) al cavalcaferrovia previsto al chilometro 40+530 in comune di Caravaggio dovrà prevedersi l'intersezione con la S.P. 130 con rotatoria al fine di evitare incroci pericolosi;

1.2.c <u>Prescrizione da assolvere sul progetto esecutivo ferroviario già formulate nel progetto definitivo dell'opera autostradale</u>

1. i progetti definitivi dei servizi interferiti dovranno essere coordinati tra il progetto autostradale e quello ferroviario secondo il programma di risoluzione delle interferenze contenuto nel progetto definitivo Brebemi approvato con delibera n. 42/2009; i relativi costi dovranno essere ripartiti fra i soggetti aggiudicatori ovvero fra i soggetti realizzatori in funzione dell'ampiezza della sede che dovrà essere attraversata dai servizi di cui trattasi;

2. occorre che il progetto della rotatoria tra la ex S.S. 11, la S.P. 103 e la variante alla ex 11 in Isso prevista nel progetto ferroviario venga compatibilizzata con quella a due livelli prevista nel progetto autostradale; si conferma inoltre la necessità della realizzazione della rotatoria a raso in via anticipata da parte di RFI nel caso in cui l'intervento stradale connesso alla linea AV/AC (variante alla ex S.S. 11 a Isso) sia realizzato antecedentemente all'opera connessa a Brebemi (collegamento casello Romano di Lombardia con Camisano-Ricengo);

3. dovrà precedersi la rotatoria su cui innestare le rampe dei sottopasso ex S.S. 11 alla progressiva 51+221 e la relativa viabilità del comune di Antegnate;
4. viabilità poderale Cascina Ribolla Cadevilla, Comune di Calcio: al fine di garantire adeguati standard prestazionali e di sicurezza alla nuova variante alla ex S.S. 11 e in conseguenza alla sua traslazione verso il tracciato autostradale, si prescrive di garantire continuità alla strada poderale verso nord tramite prosecuzione del sottopasso previsto, senza innesti diretti sulla nuova viabilità; il sottopasso alla variante alla ex S.S. 11 deve considerarsi opera coordinata in capo a RFI;
5. al fine di garantire adeguati standard prestazionali e di sicurezza alla nuova variante alla ex S.S. 11 in Comune di Calcio e in conseguenza alla sua traslazione verso il tracciato autostradale, si prescrive di garantire continuità alla strada poderale alla progressiva 54+523 verso nord tramite prosecuzione del sottopasso previsto. senza innesti diretti sulla nuova viabilità; il sottopasso alla variante alla ex S.S. 11 deve considerarsi opera coordinata in capo a RFI;
6. occorre che il progetto della rotatoria di raccordo sulla S.P. 129 tra Pagazzano e Morengo venga realizzata nella modalità prevista nel progetto definitivo Brebemi, essendo compatibile la stessa con l'innesto del quarto ramo stradale verso nord (opera connessa al progetto della linea AV/AC). Si conferma inoltre la necessità della realizzazione della rotatoria in via anticipata da parte di RFI nel caso in cui l'intervento stradale connesso alla linea AV/AC (variante alla ex S.S. 591 a Morengo) sia realizzato antecedentemente all'opera connessa a Brebemi (variante alla ex S.S. 591 dal casello di Bariano alla S.P. 129).
7. al fine di poter rendere funzionali i collegamenti viabilistici che si attestano sulla rotatoria del casello di Casirate-Treviglio, indipendentemente dalle tempistiche di realizzazione della variante sud alla ex S.S. 472 e garantire l'accessibilità al casello di Casirate-Treviglio, il progetto dovrà prevedere la realizzazione della rotatoria di interconnessione contestualmente ai sottopassi già previsti;
8. il collegamento per Masano al chilometro 39+094 dovrà essere realizzato in sottovia anziché in cavalcaferrovia anche per poter allacciare la viabilità prevista in PRG dei comune di Caravaggio.

ALLEGATO *2*

INTERFERENZE

Le interferenze individuate nel progetto definitivo sono riportate nei seguenti documenti:

“Linea AV/AC - Censimento delle interferenze” IN11 11 D 43 BD SI0000 001 A

“Ingresso urbano della interconnessione Brescia Ovest” - Censimento delle interferenze IN11 12 D 43 BD SI0000 001 A

ALLEGATO 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto di una quota dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

10A02662

REGIONE SICILIA

DECRETO 15 febbraio 2010.

Rettifica al decreto 6 novembre 2009 relativo all'area lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL SERVIZIO TUTELA
DEL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica S. 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Visto il D.D.G. n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale è stata vincolata paesaggisticamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, l'area «lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal torrente Cava Renna al vincolo del fiume Irminio», ricadente nel comune di Ragusa;

Rilevato che nel citato D.D.G. n. 7957 del 6 novembre 2009, all'art. 3 sono stati erroneamente riportati i rimedi giuridici esperibili avverso detto provvedimento, circostanza che rende doverosa la rettifica, con l'esatta indicazione dei ricorsi e dei relativi termini di presentazione;

Considerata la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere rettificare i propri atti che risultino errati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla rettifica dei rimedi giuridici citati nell'art. 3 del D.D.G. n. 7957 del 6 novembre 2009;

Ritenuto, per le predette motivazioni, di dover formalmente rettificare l'art. 3 del D.D.G. n. 7957 del 6 novembre 2009 da «... ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro trenta giorni ...» in «... ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni ...»;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi su esposti, l'art. 3 del D.D.G. n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 27 novembre 2009, è così rettificato:

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 2.

Per tutto il resto il D.D.G. n. 7957 del 6 novembre 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 27 novembre 2009, resta valido nel suo contenuto che si conferma.

Palermo, 15 febbraio 2010

Il dirigente generale: CAMPO

10A02672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del vice Consolato onorario in Kansas City (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Gino Romolo Serra, Vice Console onorario in Kansas City (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di visti;

e) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Chicago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Kansas City;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Chicago, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Chicago;

h) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione del Consolato generale d'Italia in Chicago;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02562

Soppressione del Consolato onorario ed istituzione di un Consolato generale onorario in Tevragh-Zeina-Nouakchott (Mauritania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Tevragh-Zeina-Nouakchott (Mauritania) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Tevragh-Zeina-Nouakchott un Consolato generale onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02564

Soppressione del Consolato onorario ed istituzione di un Consolato generale onorario in Krasnodar (Federazione russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Krasnodar è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Krasnodar un Consolato generale onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: Repubbliche di Adygey, di Cecenia, del Daghestan, Dell'Inguscetia, di Kabardino-Balkaria, di Kamykya-Khalmg Tangch, di Karachay-Cherkess e dell'Ossezia del Nord, il territorio di Krasnodar, eccetto la municipalità di Sochi, il territorio di Stavropol, le province di Astrakhan e di Rostov.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A02563

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione del Monastero di S. Chiara dell'Adorazione Eucaristica Perpetua, in Bisceglie

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2010, viene estinto il Monastero di S. Chiara dell'Adorazione Eucaristica Perpetua, con sede in Bisceglie (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

10A02572

Estinzione della Parrocchia di S. Maria Goretti, in Tuglie

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º febbraio 2010, viene estinta la Parrocchia di S. Maria Goretti, con sede in Tuglie (Lecce).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria Santissima Annunziata, con sede in Tuglie (Lecce).

10A02571

Estinzione della Parrocchia di San Giuseppe Patriarca, in Copertino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1° febbraio 2010, viene estinta la Parrocchia di San Giuseppe Patriarca, con sede in Copertino (Lecce).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria ad Nives, con sede in Copertino (Lecce).

10A02570

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto di revoca dell'autorizzazione, alla società «I.A.T. - Istituto Analitico Tuscanese S.r.l.» al rilascio della certificazione CE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Con decreto ministeriale del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del 15 febbraio 2010;

Vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio europeo, del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1991;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE ed in particolare l'art. 5, comma 2;

È revocata alla società I.A.T. - Istituto Analitico Tuscanese S.r.l. con sede legale in via Verona n. 39 - 01017 Tuscania (Viterbo) l'autorizzazione alla certificazione CE per la direttiva n. 88/378/CEE rilasciata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1992.

A decorrere dalla notifica del presente provvedimento di revoca è fatto divieto di rilasciare certificazioni di conformità sui giocattoli.

10A02535

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo ICE S.p.a., in Anzola dell'Emilia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 12 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 13 gennaio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ICE S.p.a. con sede legale in «Palazzo del Vescovo» via Caribaldi, 20 - 40011 Anzola dell'Emilia (Bologna).

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale (modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A02568

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo CVE S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 12 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 15 ottobre 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CVE S.r.l. con sede legale in via Bressanone, 3 - 00198 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A02569

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del decreto concernente la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

Con decreto ministeriale n. 22 del 3 febbraio 2010, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo livello dell'Accademia nazionale di arte drammatica e sono state definite le corrispondenze tra le classi di concorso e i settori artistico-disciplinari.

Il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito web, all'indirizzo http://miur.it, nel settore alta formazione artistica, sia nella rubrica «notizie» che nella rubrica «offerta formativa».

10A02561

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Starcef»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 362 dell'8 febbraio 2010

Medicinale: STARCEF.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Di Scandicci, 37 - 50143 Firenze - Codice fiscale n. 00394440481.

Variazione A.I.C.: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa al nuovo produttore di p.a. ceftazidima in aggiunta:

Orichid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd - Crown Court, 34 - Chatedral Road - Chennai 600086 - India, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025859012 - «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 250 mg + fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 025859024 - «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 500 mg + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 025859036 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 1 g + 1 fiala solvente 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02567

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-051) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.